

ALLEGATO A alla delibera n. 3/23/CONS

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI DI
RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'EQUO COMPENSO
PER L'UTILIZZO ONLINE DI PUBBLICAZIONI DI CARATTERE
GIORNALISTICO DI CUI ALL'ARTICOLO 43-BIS DELLA LEGGE 22
APRILE 1941, N. 633**

Capo I

Principi generali

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) “Autorità”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall’articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
 - b) “LDA”: la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e s.m.i.;
 - c) “Regolamento sanzioni”: regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni dell’Autorità, adottato con la delibera n. 410/14/CONS;
 - d) “prestatore di servizi della società dell’informazione” o “prestatore”: la persona fisica o giuridica o l’associazione non riconosciuta che presta un servizio della società dell’informazione che consente l’utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico;
 - e) “servizio della società dell’informazione”: servizio di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), della legge 21 giugno 1986, n. 317 come modificata dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223 e s.m.i.;
 - f) “impresa di *media monitoring* e rassegne stampa (o IMMRS)”: un’impresa che eroga un servizio della società dell’informazione consistente, tra l’altro, ma non esclusivamente, nella selezione, indicizzazione, organizzazione, collazione, estrazione, trasmissione, messa a disposizione di pubblicazioni di carattere



giornalistico, normalmente dietro retribuzione, a distanza, anche mediante attrezzature informatiche di trattamento e memorizzazione di dati ed a richiesta individuale di un contraente anche mediante copia cartacea successivamente digitalizzata;

- g) “pubblicazione di carattere giornalistico”: un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere altre opere e materiali protetti, come fotografie o videogrammi, e costituisce un singolo elemento all’interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata, recante un titolo unico, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, con la funzione di informare il pubblico su notizie, o altri argomenti, pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione sotto l’iniziativa, la responsabilità editoriale e il controllo di un editore o di un’agenzia di stampa. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici non sono considerate quali pubblicazioni di carattere giornalistico;
- h) “editore di pubblicazione di carattere giornalistico” o “editore”: il soggetto che, sia in forma singola sia associata o consorziata, nell’esercizio di un’attività economica, edita le pubblicazioni di carattere giornalistico, anche se stabilito in un altro Stato membro;
- i) “estratto molto breve”: qualsiasi porzione di pubblicazione di carattere giornalistico che non dispensi dalla necessità di consultazione dell’articolo giornalistico nella sua integrità;
- j) “organismo di gestione collettiva”: organismo di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;
- k) “entità di gestione indipendente”: entità di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;
- l) “contraente”: persona fisica o giuridica o associazione non riconosciuta che per qualsiasi finalità sottoscrive un contratto, anche a beneficio di una pluralità di utenti finali, per la fornitura di un servizio di *media monitoring* o di rassegna stampa;
- m) “utente finale”: persona fisica che usufruisce di un servizio della società dell’informazione, ivi incluso un servizio di *media monitoring* o di rassegna stampa sottoscritto da un contraente;
- n) “Direzione” e “Direttore”: la Direzione per i Servizi Digitali e il Direttore della predetta direzione;

- o) “Organo collegiale”: il Consiglio dell’Autorità.

Articolo 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento detta i criteri e le procedure per l’intervento dell’Autorità ai fini della determinazione dell’equo compenso dovuto dai prestatori di servizi della società di informazione agli editori per l’utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico destinate al pubblico italiano e disciplina altresì gli obblighi di informazione e comunicazione e le conseguenti funzioni di vigilanza. Ai fini della qualificazione della pubblicazione come destinata al pubblico italiano, si tiene conto, a titolo esemplificativo, della lingua utilizzata o del conseguimento di ricavi in Italia.
2. I criteri e le procedure di cui al comma 1 sono definiti a garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione nonché della libertà dell’iniziativa economica e del principio di libera concorrenza, nel rispetto dei diritti e delle libertà di comunicazione, di manifestazione del pensiero, di cronaca, di commento, critica e discussione, dei diritti d’autore e connessi, nonché delle eccezioni e delle limitazioni di cui alla legge sul diritto d’autore.
3. Il presente regolamento non si applica in caso di utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori, né in caso di collegamenti ipertestuali o di utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico.
4. I diritti di cui all’articolo 43-*bis* LDA si estinguono nel termine previsto dal comma 14 del medesimo articolo. Tale termine è calcolato a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione dell’opera di carattere giornalistico.
5. L’Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 3

Principi generali

1. Ai sensi dell’articolo 43-*bis* LDA, agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico è riconosciuto un equo compenso per l’esercizio dei diritti di riproduzione e comunicazione delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori, comprese le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa.
2. Gli editori riconoscono agli autori degli articoli giornalistici un equo compenso nella misura di cui al comma 13 dell’articolo 43-*bis* LDA.



3. L'Autorità promuove la massima diffusione dell'offerta legale delle opere digitali, incoraggiando lo sviluppo di offerte commerciali innovative e competitive e favorendo la conoscibilità dei servizi che consentono la fruizione legale di opere tutelate dal diritto d'autore, nonché l'accesso ai servizi medesimi.

4. Nel rispetto dell'autonomia negoziale delle parti, l'Autorità promuove forme di autoregolamentazione, anche per favorire la cooperazione tra i soggetti interessati ai fini della determinazione dell'equo compenso.

Capo II

Utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione diversi dalle imprese di *media monitoring* e rassegne stampa

Articolo 4

Criteri per la determinazione dell'equo compenso

1. L'equo compenso dovuto agli editori dai prestatori di servizi della società dell'informazione, diversi dalle imprese di *media monitoring* e rassegne stampa, per l'utilizzo *online* di pubblicazioni di carattere giornalistico è calcolato sulla base dei ricavi pubblicitari del prestatore derivanti dall'utilizzo *online* delle pubblicazioni di carattere giornalistico dell'editore, al netto dei ricavi dell'editore attribuibili al traffico di reindirizzamento generato sul proprio sito *web* dalle pubblicazioni di carattere giornalistico utilizzate *online* dal prestatore.

2. La modalità di determinazione della base di calcolo di cui al comma 1 tiene conto dei meccanismi di funzionamento dei servizi del prestatore e del relativo modello di *business*.

3. Alla base di calcolo di cui al comma 1 si applica un'aliquota fino al 70% determinata sulla base dei seguenti criteri, considerati cumulativamente e con rilevanza decrescente:

- a) numero di consultazioni online delle pubblicazioni di carattere giornalistico dell'editore sui servizi del prestatore, espresse in termini di visualizzazioni e interazioni degli utenti e rilevate in conformità a criteri di correttezza metodologica, trasparenza e verificabilità;
- b) rilevanza dell'editore sul mercato, espressa in termini di audience *online* e rilevata su base periodica da organismi dotati della massima rappresentatività dell'intero settore di riferimento anche alla luce dei processi di convergenza multimediale, ovvero da fonti terze accreditate, le cui metodologie di



rilevazione siano corrette, trasparenti e verificabili e la cui organizzazione risponda altresì a principi di terzietà, autonomia e indipendenza;

- c) numero di giornalisti, inquadrati ai sensi di contratti collettivi nazionali di categoria, impiegati dall'editore per la realizzazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online;
- d) costi comprovati sostenuti dall'editore per investimenti tecnologici e infrastrutturali destinati alla realizzazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse *online*;
- e) costi comprovati sostenuti dal prestatore per investimenti tecnologici e infrastrutturali dedicati esclusivamente alla riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse *online*;
- f) adesione e conformità, dell'editore e del prestatore, ciascuno per la propria parte, a codici di condotta, ivi inclusi i codici deontologici adottati dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti italiani, codici etici e *standard* internazionali in materia di qualità dell'informazione e di *fact-checking* maggiormente riconosciuti;
- g) anni di attività dell'editore, anche in relazione alla storicità della testata in ambito nazionale e locale.

4. Fatta salva la libertà negoziale delle parti, la base di calcolo di cui al comma 1, nonché l'aliquota e i criteri di cui al comma 3, concorrono alla determinazione dell'equo compenso da parte dell'Autorità secondo la procedura di cui al Capo IV.

Articolo 5

Obblighi di comunicazione e di informazione

1. I prestatori diversi dalle imprese di *media monitoring* e rassegne stampa sono obbligati a mettere a disposizione, su richiesta della parte interessata, anche tramite gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti, qualora mandatari, o dell'Autorità, i dati necessari ad applicare i criteri di cui all'articolo 4 al fine di determinare la misura dell'equo compenso, nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo n. 196/2003, come modificato a seguito del Regolamento (UE) 2016/679.

2. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 non esonera gli editori dal rispetto della riservatezza delle informazioni di carattere commerciale, industriale e finanziario di cui sono venuti a conoscenza, nel rispetto delle norme in materia di concorrenza.

3. L'Autorità vigila sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.



4. L'Autorità può in qualsiasi momento acquisire ogni elemento necessario alla determinazione dell'equo compenso, ivi inclusi i parametri principali di funzionamento dei servizi della società dell'informazione erogati, attraverso richieste di informazioni e documenti e ispezioni.

5. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 4 entro trenta giorni dalla richiesta, l'Autorità, impregiudicata la possibilità di acquisirle mediante ispezione, applica, secondo la procedura di cui al Regolamento sanzioni, una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all'uno per cento del fatturato realizzato sul mercato nazionale nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. È escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capo III

Utilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di imprese di *media monitoring* e rassegne stampa

Articolo 6

Criteri per la determinazione dell'equo compenso

1. L'equo compenso per l'utilizzo *online* di pubblicazioni di carattere giornalistico dovuto agli editori dalle imprese di *media monitoring* e rassegne stampa è calcolato sulla base del fatturato rilevante dell'impresa di *media monitoring* e rassegne stampa derivante dalle attività comunque connesse a quelle di *media monitoring* e rassegne stampa, tenendo conto altresì dei seguenti criteri, considerati cumulativamente e con rilevanza decrescente:

- a) numero di articoli riprodotti all'interno della rassegna stampa, anche tramite collazione degli articoli o del servizio di *media monitoring*, nell'anno di riferimento;
- b) numero effettivo degli utenti finali contrattualizzati per iscritto;
- c) benefici derivanti dalla rilevanza dell'editore sul mercato di riferimento valutati in relazione agli interessi del contraente;
- d) numero dei giornalisti, inquadrati ai sensi dei contratti collettivi nazionali di categoria, impiegati dall'editore;
- e) anni di attività dell'editore, anche in relazione alla storicità della testata in ambito nazionale e locale.



2. Fatta salva la libertà negoziale delle parti, ai fini della determinazione dell'equo compenso i criteri di cui al comma 1 concorrono alla determinazione dell'equo compenso da parte dell'Autorità secondo la procedura di cui al Capo IV.

Articolo 7

Obblighi di comunicazione e di informazione

1. Le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa sono obbligate a mettere a disposizione, su richiesta della parte interessata, anche tramite gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti, qualora mandatari, o dell'Autorità, i dati necessari ad applicare i criteri di cui all'articolo 6 al fine di determinare la misura dell'equo compenso.

2. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 non esonera gli editori dal rispetto della riservatezza delle informazioni di carattere commerciale, industriale e finanziario di cui sono venuti a conoscenza.

3. L'Autorità vigila sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'Autorità può in qualsiasi momento acquisire ogni elemento necessario alla determinazione dell'equo compenso attraverso richieste di informazioni e documenti e ispezioni.

5. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 4 entro trenta giorni dalla richiesta, l'Autorità, impregiudicata la possibilità di acquisirle mediante ispezione, applica, secondo la procedura di cui al Regolamento sanzioni, una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. È escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Capo IV

Procedura per la richiesta di intervento dell'Autorità ai fini della determinazione dell'equo compenso

Articolo 8

Modalità di intervento

1. Fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria ordinaria di cui all'articolo 43-*bis*, comma 11, LDA, gli editori e i prestatori di servizi della società dell'informazione, ivi incluse le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa, possono



rivolgersi all'Autorità per la determinazione dell'equo compenso secondo la procedura di cui al presente capo.

2. Nel corso della negoziazione i prestatori di servizi della società dell'informazione non limitano la visibilità dei contenuti degli editori nei risultati di ricerca.

Articolo 9

Avvio della procedura

1. Qualora non sia stato raggiunto un accordo sull'ammontare del compenso entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato, inoltrata alla controparte mediante posta elettronica certificata o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova della ricezione da parte dei destinatari, gli editori e i prestatori di servizi della società dell'informazione, ivi incluse le imprese di *media monitoring* e rassegne stampa, possono presentare, entro i successivi sessanta giorni a pena di inammissibilità, un'istanza all'Autorità ai fini della determinazione dell'equo compenso.

2. L'istanza all'Autorità di cui al comma 1 è trasmessa utilizzando e compilando in ogni sua parte, a pena di irricevibilità, il modello informatico reso disponibile sul sito internet dell'Autorità, allegando ogni documentazione utile e la propria proposta economica di equo compenso indicando, inoltre, il soggetto nei confronti del quale l'istanza è proposta. Non è consentito proporre un'unica istanza concernente più soggetti.

3. L'istanza, a pena di inammissibilità, è sottoscritta dal richiedente ovvero da un procuratore munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata e allegata all'istanza.

4. La procedura dinanzi all'Autorità non può essere promossa qualora per gli stessi diritti e tra le stesse parti sia pendente un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria. Qualora nel corso della procedura il richiedente adisca l'autorità giudiziaria per la medesima fattispecie, ne informa tempestivamente la Direzione. In questo caso il Direttore dispone l'archiviazione in via amministrativa.

5. La Direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa dell'istanza che sia:

- irricevibile per mancata osservanza delle prescrizioni di cui al comma 2 o per difetto di informazioni essenziali;
- improcedibile ai sensi del comma 4;
- inammissibile in quanto non riconducibile all'ambito di applicazione del presente regolamento;
- ritirata prima delle decisioni dell'Organo collegiale di cui all'articolo 12.

6. La Direzione dà notizia al richiedente delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 5, *lettere a), b) e c)*.



7. Avverso le decisioni di archiviazione, il richiedente può proporre opposizione al Consiglio, entro dieci giorni lavorativi dalla relativa comunicazione.

8. Con riferimento alle istanze non archiviate in via amministrativa la Direzione avvia la procedura ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 10

Trasmissione dell'istanza alla parte convenuta

1. Il richiedente, ove possibile, informa la controparte di aver presentato istanza all'Autorità. Qualora non proceda ai sensi del comma 5 dell'articolo 9, la Direzione, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza, dà comunicazione alle parti dell'avvio della procedura indicando altresì il relativo responsabile.

2. La parte convenuta, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, comunica all'Autorità e alla parte istante le informazioni e i dati necessari alla determinazione dell'equo compenso e formula la propria proposta economica di equo compenso.

Articolo 11

Convocazione delle parti

1. Il responsabile del procedimento, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della parte convenuta, comunica alle parti la data dell'incontro che si svolge, preferibilmente per via telematica, non oltre dieci giorni dalla convocazione.

2. Salva l'ipotesi in cui le parti si accordino sulla determinazione dell'equo compenso durante l'incontro, ciascuna di esse può formulare, entro cinque giorni dall'incontro, indicazioni o proposte integrative che sono comunicate al responsabile del procedimento e all'altra parte.

3. Se le parti raggiungono l'accordo durante l'incontro, viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, assume carattere vincolante ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile.

4. La sottoscrizione del verbale di cui al comma 3 da entrambe le parti ha valore di ritiro dell'istanza di cui all'articolo 9, comma 1, del presente regolamento e si procede ai sensi dell'articolo 9, comma 5.



5. I termini di cui al presente articolo sono sospesi fino a un massimo di venti giorni nel caso in cui sia necessario svolgere approfondimenti istruttori.

6. Salve le ipotesi di ritiro dell'istanza e di raggiungimento dell'accordo tra le parti, la Direzione trasmette gli atti all'organo collegiale non oltre quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 12.

Articolo 12

Determinazione del compenso

1. Entro sessanta giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza di cui all'articolo 9, l'organo collegiale con proprio provvedimento delibera, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4 o all'articolo 6, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri.

2. L'organo collegiale, qualora non reputi conforme ai criteri di cui all'articolo 4 o all'articolo 6 entrambe le proposte formulate, con proprio provvedimento delibera l'ammontare dell'equo compenso.

3. Qualora una delle parti non partecipi all'incontro o, comunque, non formuli una proposta di equo compenso, l'organo collegiale delibera sulla proposta formulata dall'altra parte o sull'ammontare dell'equo compenso.

4. L'organo collegiale si riserva, dopo il primo anno di applicazione del presente regolamento, di delegare la determinazione dell'equo compenso alla Direzione laddove la procedura abbia ad oggetto importi di modico valore.

Capo V

Disposizioni finali

Articolo 13

Comunicazioni

1. Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate esclusivamente mediante posta elettronica certificata o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova della ricezione da parte dei destinatari.

2. Le parti comunicano nel primo atto utile l'indirizzo di posta elettronica cui intendono ricevere le comunicazioni.



Articolo 14

Clausola di rivedibilità

1. L'Autorità si riserva di rivedere il presente regolamento, sentiti i soggetti interessati, alla luce della complessità e della novità della materia, nonché sulla base dell'esperienza derivante dalla sua attuazione.

Articolo 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito dell'Autorità.